

N. 01474/2024REG.PROV.COLL.

N. 06367/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto e Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nobile, Alfonso De Vivo e Alfonso Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione II di Salerno, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e di -
OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Andrea Di Lieto e Francesco Nobile per sé e per l'avv. Sabato Criscuolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Per la migliore comprensione della complessa vicenda, occorre premettere in punto di fatto che l'odierno appellante presentava, con nota del 1.04.1986, prot. n. 10016, un'istanza per conseguire la sanatoria relativamente all'attività commerciale di carrozzeria, espletata al piano terra dell'unità immobiliare sita nel Comune di Nocera Inferiore.

Nell'integrazione documentale predisposta dal tecnico, presentata successivamente, risultava erroneamente inserita la distinzione tra i suddetti due ambienti (invece costituenti un unico corpo, secondo la prospettazione del ricorrente), attraverso l'indicazione dell'esistenza di un muro mai costruito.

1.2. L'Amministrazione Comunale rilasciava, in data 31.01.2013, il permesso di costruire in sanatoria n. 5335, basato sulla pratica di sanatoria ove risultava anche il grafico affetto del summenzionato errore tecnico.

1.3. Con nota del 22.07.2020, prot. n. 37709, il titolare in epigrafe presentava la CILA e, con nota, datata 8.9.2020, prot. n. 45108, comunicava la conclusione dei lavori,

per la realizzazione di un foro di cm 40,00 in corrispondenza della muratura perimetrale del prospetto sud al fine di porre in opera un camino di aspirazione forzata.

1.4. Con atto n. 47425 del 18.9.2020, l'Ente sosteneva che i lavori erano relativi a immobile privo di legittimità urbanistica; con l'atto n. 48176 del 23.9.2020, comunicava "l'inefficacia della comunicazione inizio lavori asseverata prot. n. 37709 del 24/07/2020"; con il successivo atto, n. 49203 del 28.09.2020, formalizzava l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della CILA prot. n. 37709/2020 e della comunicazione di fine lavori, poi definito con il provvedimento n. 57350 del 5.11.2020.

1.5. Con nota del 28.11.2020, il titolare in epigrafe chiedeva la sanatoria dell'opera de qua, in relazione alla quale l'Ente, con nota prot. n. 7440 del 5.2.2021, esprimeva parere edilizio negativo.

1.6. Con nota del 28.5.2021, n. 31707, il titolare in epigrafe inoltrava istanza di correzione dell'errore contenuto nei grafici di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 5335 del 31.1.2013, rispetto alla quale il Comune rimaneva inerte.

1.7. Con ricorso, iscritto al n.-OMISSIS- il titolare in epigrafe chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune intimato sull'istanza nonché la condanna dello stesso all'adozione del provvedimento richiesto.

Poiché con provvedimento del 23.09.2021, prot. n. 55929, l'Ente, nell'esitare la prefata istanza, formalizzava la comunicazione di improcedibilità della stessa, "essendosi il titolo in oggetto conformatosi e consolidatosi sulla base delle dichiarazioni già rese in sede di istanza di parte", con sentenza n. -OMISSIS-il T.A.R. Campania Sez. Salerno adito dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio.

1.7. Nelle more, il ricorrente aveva impugnato:

con motivi aggiunti al ricorso n.-OMISSIS- l'atto, prot. n. 0055929 del 23.09.2021, recante la comunicazione di improcedibilità della richiesta avanzata dal ricorrente il 26-28.5.2021, prot. n. 31707;

con ricorso n. -OMISSIS-

il provvedimento n. 14100 del 3.3.2022, col quale era stato inibito lo svolgimento dell'attività di autocarrozzeria ed officina meccanica esercitata all'interno dei locali siti alla via Provinciale Nocera Sarno, n. 29, e l'ordinanza n. 2 del 21 febbraio 2022, prot. n. 11467, con la quale era stata ingiunta l'eliminazione dell'apertura di un vano e la chiusura di un foro col ripristino dello stato dei luoghi nei locali stessi.

2. Con la sentenza n.-OMISSIS-(seguita da decreto di correzione di errore materiale), oggetto di appello, il T.A.R. adito ha riunito i ricorsi n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS- ha rigettato il primo ed accolto in parte il secondo, avendo ritenuto:

- la richiesta di correzione dell'errore contenuto nei grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria n. 5335 del 31.1.2013 inammissibile, essendo rivolta all'adozione di un atto atipico, cioè non previsto dall'ordinamento;
- legittimi, giacché vincolati dalla verifica dello stato di diritto del bene, i provvedimenti repressivi della CILA e della SCIA;
- illegittimo il provvedimento di inibizione dell'attività di autocarrozzeria in quanto adottato sine die e non fino al ripristino della conformità urbanistico-edilizia dei locali.

3. Ricorre in appello il titolare dell'officina chiedendo la riforma della decisione in quanto erronea.

3.1. In sintesi, per quanto attiene all'errore nei grafici, l'appellante specifica che l'originaria domanda di sanatoria aveva rappresentato correttamente lo stato dei luoghi, ove non era alcun muro di separazione fra i due ambienti; al momento di

integrare tale domanda, per errore del nuovo tecnico, venne visualizzato un muro in realtà non esistente.

Avrebbe errato il T.A.R. nel ritenere inammissibile la domanda di correzione di grafici, dovendosi presentare domanda di annullamento in autotutela, annullamento al quale l'interessato non aveva alcun interesse, considerato l'esito positivo della domanda di concessione in sanatoria.

Peraltro, sol perché la legge 241/1990 non ha normato espressamente la rettifica, la modificazione, la

caducazione parziale, la rimozione ed altre figure rientranti nell'ambito dello *ius corrigendi* della P.A., non significa che esse configurino un "atto atipico, cioè non previsto dall'ordinamento", trattandosi di figure storicamente ritenute pacificamente esistenti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

3.2. La parte, poi, ripropone i motivi ricorso non esaminati dal T.A.R.; in particolare, erroneamente il Comune avrebbe ritenuto la SCIA in sanatoria non ammissibile per il fatto che l'immobile ricada nel PUC in area E4, agricola ordinaria; infatti, in seguito all'accoglimento della domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria, verificatosi col rilascio del permesso di costruire n. 5335 del 31.1.2013, l'area ed i relativi edifici sono ormai divenuti commerciali, sicché non poteva farsi venir meno l'efficacia della SCIA, non sussistendo alcuna difformità urbanistica.

Quanto alla tipologia di intervento, lo stesso Comune lo aveva inquadrato nella manutenzione straordinaria.

Ancora, il provvedimento n. 23960 del 22.4.2021 sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. com. al n. 8412 del 10.2.2021.

3.3. L'atto n. 55929/2021 sarebbe illegittimo perché, in violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/90, non preceduto né dalla comunicazione dell'avvio del procedimento né dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

3.4. Premesso che, a seguito del Decreto collegiale n. -OMISSIS- con il quale il T.A.R. ha disposto la correzione di errore materiale della sentenza appellata, risulta annullato il provvedimento n. 14100 del 3.3.2022, di inibizione dello svolgimento di autocarrozzeria, e non l'ordinanza di demolizione n. 2 del 21.2.2022, prot. n. 11467, la sentenza è errata anche per questa parte, essendo l'attività di carrozzeria legittima, riposando il contrario assunto sul più volte evidenziato errore contenuto nei grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria n. 5335 del 31.1.2013, con conseguente illegittimità sia dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 21.2.2022, sia del provvedimento n. 14100 del 3.3.2022.

3.5. La parte, poi, riproduce integralmente i motivi contenuti nel ricorso n. -OMISSIS- non esaminati, tra i quali l'illegittimità derivata: in presenza di un errore materiale da correggere, è errato sostenere sia che l'ambiente in cui è posta siffatta cabina di verniciatura sarebbe un autonomo deposito, sia che sarebbe stata eseguita abusivamente un'apertura per mettere in collegamento tale ambiente con l'officina meccanica, sia, ancora, che si sarebbe in presenza di un non consentito mutamento di destinazione d'uso, sia, infine, che, essendo il foro nel muro volto a far passare un camino di aspirazione forzata in "continuità funzionale" con la cabina di verniciatura, anche il foro sarebbe illegittimo e da reprimere con l'ingiunzione di ripristino.

Inoltre, adduce la parte, ammesso che il muro fosse esistente e fosse stato aperto, l'apertura del foro di soli 40 cm per la cappa di aspirazione, indispensabili per

l'esercizio dell'attività di officina esercitata da oltre quarant'anni, non potevano essere sanzionati con la demolizione ma con sanzione pecuniaria.

Ancora, il provvedimento n. 14100/2022 sarebbe illegittimo non potendo esser disposta la cessazione dell'attività di autofficina meccanica svolta dal ricorrente sulla base degli artt. 26 e 37 della l. r. Camp. 7/2020, non applicabile nel caso.

Infine, si lamenta la violazione della disciplina sulla correzione dei provvedimenti del Giudice contenuta nell'art. 86 del c.p.a., stante il parziale contrasto tra motivazione e dispositivo derivante dalla correzione della sentenza.

4. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune, per resistere al ricorso, sia il sig. -OMISSIS- fratello del ricorrente, il quale, premettendo di essere intestatario della pratica di condono relativa, tra l'altro, al sub 20 (n.1522 U.T.), ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendo ampie argomentazioni avverso le censure di cui in appello ed osservando, tra l'altro, che la documentazione prodotta dal Sig.-OMISSIS-a supporto della tesi dell'originaria inesistenza del muro riporta la data del 1985 (accatastamento) ovvero del 1987 (perizia stragiudiziale), senza pertanto dimostrare la preesistenza effettiva delle opere evidenziate al 30.09.1983 ed evidenziando che, con nota trasmessa al Comune in data 02.08.2021 (prot.n.46100), egli ha espresso quale comproprietario il proprio dissenso sulla richiesta di rettifica del condono.

5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta verifica, volta a chiarire come l'originaria domanda di sanatoria avesse rappresentato lo stato dei luoghi (nella parte descrittiva nonché in quella grafica), con specifico riferimento all'esistenza o meno di un muro di separazione fra i due ambienti, affidata al Dirigente responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.

6. Con istanza depositata il 13.10.2022, l'arch. -OMISSIS- funzionario in servizio presso la Regione Campania, delegato per l'espletamento della verifica, ha chiesto una proroga dei termini originariamente assegnati, accordata con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- con la conseguente rideterminazione dei termini per l'espletamento dell'istruttoria.

7. A seguito di deposito della relazione di verifica con allegati, in data 17.2.2023, le parti hanno depositato memorie e documenti.

7.1. In particolare, l'appellante ha dedotto come la verifica abbia confermato che nell'immobile in questione non vi sono mai stati due locali autonomi e distinti.

7.2. Il Comune ha contestato le conclusioni del verificatore circa la probabile preesistenza al 30.09.1983 di un vano di comunicazione tra i locali contraddistinti ai sub 20 e sub 21 della p.lla 1266, con utilizzo di parte del sub 20 a forno di verniciatura a servizio dell'attività di carrozziere esercitata nell'unità immobiliare identificata al sub 21, alla stregua della documentazione della pratica del condono edilizio, contenente elementi che escludono la sussistenza di un collegamento tra i due locali (la rappresentazione architettonica, la rappresentazione catastale, ossia l'elaborato planimetrico del 30.11.2011, la dichiarazione del 12.10.2012 sullo stato dei lavori).

7.3. Il sig. -OMISSIS- ha parimenti contestato le risultanze della verifica eccependo, fra l'altro, l'impossibilità di rinvenire presso l'Agenzia del Territorio di Salerno la planimetria catastale presentata in data 15.11.1985, di cui alla relazione di verifica, e l'errato calcolo della superficie in eccedenza operato dal verificatore.

8. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- è stato disposto il richiamo del verificatore per chiarimenti.

9. Il verificatore ha depositato il supplemento di verifica, a seguito del quale il sig. -OMISSIS- ha presentato rilievi tecnici ed una memoria, con la quale ha, tra

l'altro, eccetto il difetto di interesse dell'appellante alla decisione, con riferimento alla questione della modifica del grafico, in quanto l'appellato, quale comproprietario, si è più volte opposto a qualsiasi modifica del citato grafico; di conseguenza, il Comune non potrebbe procedere alla citata modifica.

Ha poi insistito circa l'esistenza, anche alla stregua degli atti della procedura di condono, del muro di separazione, e circa l'errore nelle misurazioni del forno di verniciatura.

10. All'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

11. Il Collegio prende in esame l'eccezione di difetto di interesse alla decisione dell'appello, sollevata dall'appellato, e la respinge, in considerazione del fatto che il provvedimento di improcedibilità della richiesta di rettifica del condono edilizio impugnato è motivato per ragioni diverse (precisamente, per essere il titolo edilizio in sanatoria conformatosi e consolidatosi sulla base delle dichiarazioni di parte) dal mancato assenso del comproprietario cointestatario della pratica di sanatoria.

Né questo giudice può esprimersi sulla questione introdotta dall'appellato, relativa ad un futuro provvedimento del Comune in sede di riedizione del potere amministrativo, atteso il divieto di pronuncia sui "poteri non ancora esercitati" discendente dall'articolo 34, comma 2, c.p.a.

12. L'appellante, entrata in vigore la legge numero 47/1985, richiese il condono edilizio con riguardo al piano terra dell'unità immobiliare sito alla via Provinciale Nocera Sarno numero 29, in locali di proprietà dell'appellante e dei fratelli, ove l'appellante esercitava l'attività commerciale di carrozzeria.

Integrata la pratica dopo molti anni, in data 31 gennaio 2013 venne rilasciato il permesso in sanatoria numero 5335.

12.1. Il ricorrente, dovendo eseguire delle opere di manutenzione straordinaria, il 22 luglio 2020 presentava comunicazione di inizio lavori asseverata, dichiarata inefficace dal Comune appellato in data 23 settembre 2020.

In tale occasione l'interessato si avvedeva dell'errore grafico descritto nelle premesse di fatto, alla stregua del quale emergeva una discrasia tra lo stato dei luoghi (un unico locale destinato all'attività di carrozzeria) e le risultanze del titolo in sanatoria, riferito a due ambienti separati da un muro, in conformità alla rappresentazione grafica, in tesi errata, prodotta nel corso dell'istruttoria.

Seguiva l'annullamento in autotutela della CILA nonché la conclusione negativa del procedimento volto ad ottenere la SCIA in sanatoria della installazione del camino di aspirazione, adottati dal Comune per contrasto tra le opere di manutenzione e le norme urbanistiche, alla stregua della consistenza dell'immobile siccome risultante dalla concessione in sanatoria numero 5335 del 2013.

12.2. Per superare il problema del contrasto del grafico allegato alla pratica di sanatoria rispetto all'effettivo stato dei luoghi, contrasto riconducibile, nella prospettazione dell'interessato, ad errore materiale commesso dal tecnico compilatore dell'elaborato, in data 21 maggio 2021 l'odierno appellante chiedeva al Comune di prendere atto dell'errore, siccome emergente dalla documentazione tecnica allegata all'originaria domanda di condono nonché da ulteriori atti presentati al Comune a riprova dell'originario collegamento funzionale tra la cabina di verniciatura e il locale adibito a carrozzeria, impegnandosi a produrre documentazione grafica in sostituzione di quella errata allegata alla domanda di sanatoria.

Atteso il silenzio del Comune su tale richiesta, si innestava il contenzioso meglio descritto nelle premesse di fatto.

13. Così ricostruita nei tratti essenziali la genesi della controversia, il Collegio, contrariamente all'orientamento del giudice di primo grado, ritiene che debba consentirsi al privato la rettifica di proprie dichiarazioni e documenti, allegati ad un fascicolo edilizio aperto su istanza di parte, affetti da errore materiale, traendone, poi, il Comune le necessarie conseguenze sulla regolarizzazione del titolo rilasciato; l'errore materiale direttamente emendabile è –però– solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e *ictu oculi* dal contesto della documentazione, ossia agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile.

14. Nel caso in questione, ad avviso del Collegio, si versa in tale fattispecie, in quanto, come confermato dal verificatore, la rappresentazione grafica/architettonica dell'immobile abusivo alla data di presentazione dell'istanza di condono era costituita unicamente dalla pianta catastale prot. 159 del 15 novembre 1985 e dal tipo di mappale n. 150 in data 11 febbraio 1985, foglio 4, particella 656, come riportato nel MOD. 47/85-D alla voce documentazione presentata, ove era dichiarato “attestato di avvenuto accatastamento”.

L'attestato di avvenuto accatastamento riporta graficamente la planimetria del piano terra, che evidenzia un vano rettangolare con, in continuità, in fondo a destra, un vano corrispondente all'attuale cabina di verniciatura degli autoveicoli.

Ancora più leggibile, sottolinea il verificatore nelle sue conclusioni, la presenza del vano-forno in continuità con lo spazio della carrozzeria nel tipo di mappale n. 150 in data 11 febbraio 1985.

Tale stato dei luoghi trova conferma nei mq dichiarati nel MOD. 47/85-D, opere ad uso non residenziale per il locale adibito ad officina per carrozzeria, sezione

seconda, superficie per attività industriale o artigianale, pari a mq 208,17 per un volume di mc 1050,00; la superficie di mq 208,17 moltiplicata per il costo dell'oblazione (lire 180.000/mq) determina l'importo di lire 2.498.040 effettivamente pagate dall'interessato in tre rate.

Minore sarebbe stata la superficie del locale adibito a carrozzeria senza i mq del vano (cabina forno), precisa il verificatore, così come riportata in mq. 190,06 nei grafici allegati alla documentazione integrativa presentata nel 2012.

14.1. Trattasi, come si vede, di una pluralità di elementi precisi e concordanti che convergono nel rappresentare un locale carrozzeria e vano forno senza alcun muro divisorio.

14.2. Pertanto, allorquando nel 2012, su richiesta del Comune di integrazione della documentazione, venne presentato il contestato grafico, il quale evidenziava, per la prima volta, un muro di separazione fra i due ambienti, il Comune avrebbe dovuto avvedersi dell'evidente divergenza di tale elaborato rispetto alla domanda di condono, alle dichiarazioni ivi inserite, al calcolo dell'oblazione ed alla documentazione grafica originariamente allegata.

15. Pur essendo l'indagine già di per sé esaustiva e decisiva, il verificatore ha comunque inteso acquisire ulteriori elementi indiziari circa la originaria consistenza del locale in questione: la perizia stragiudiziale dell'ingegnere-OMISSIS-che descriveva dettagliatamente l'attività commerciale, il contratto di comodato stipulato tra l'appellante e il padre il 10 marzo 1983, che pure descriveva il posizionamento della cabina forno nel porticato retrostante al locale, nonché ulteriore documentazione fornita dal consulente di parte dell'appellante, da cui si può prescindere, attesa la sufficienza dei dati fin qui acquisiti.

16. Le conclusioni del verificatore risultano attendibili, convincenti ed esenti da rilievi.

16.1. In particolare, a seguito di richiamo del verificatore giusta ordinanza n.-OMISSIS-il tecnico ha esaurientemente replicato ai rilievi del consulente di parte dell'appellato: quanto alla eccepita assenza nell'archivio del catasto della planimetria catastale, il verificatore ha riferito di aver chiesto i documenti in questione su supporto cartaceo presso l'Agenzia del territorio di Salerno, ove sono stati ritirati (cfr. all.4 alla relazione integrativa); quanto alla documentazione fotografica, si può prescindere dall'esame della replica alle contestazioni, in quanto, come detto, superflua rispetto alla documentazione già più che sufficiente a comprovare la situazione dei luoghi; quanto all'osservazione degli appellati secondo i quali davanti alla porta d'ingresso del forno di verniciatura sarebbero presenti porzioni di muro sui laterali, il verificatore ha chiarito che, dal sopralluogo e dalle foto effettuate ed allegate, si evidenzia che trattasi non di porzioni di muro, come asserito degli appellati, ma di un telaio in cemento armato, cioè di una trave che scarica su pilastri laterali, facenti parte della struttura portante del fabbricato; quanto, infine, alla misurazione del forno di verniciatura, la cui superficie, secondo il consulente tecnico della parte appellata, sarebbe pari a 31,20 mq, il verificatore ha evidenziato che la superficie utile si intende al netto dei muri e della superficie non residenziale, cioè non lorda come calcolata dal tecnico della parte, ribadendo la non coincidenza tra la superficie riportata nella domanda di sanatoria e quella nei grafici integrativi presentati nel 2012, emergendo la differenza di circa 18 m quadri del forno di verniciatura (in quanto i metri quadri del locale a piano terra adibito a carrozzeria senza la superficie del forno risultano essere circa 190 mq e non 208 mq, come dichiarati nell'istanza di condono), con ulteriore conferma di quanto sopra chiarito.

17. A fronte degli ulteriori approfondimenti e delle chiare e convincenti spiegazioni del verificatore, la parte appellata non ha fatto che ribadire le proprie precedenti contestazioni, che devono quindi essere disattese.

18. Conclusivamente, emergendo senza dubbio la discrasia tra il (solo) grafico presentato nel 2012 e tutta la documentazione e le dichiarazioni della pratica di condono, univocamente convergenti nel rappresentare un locale unico senza alcun muro di separazione, ha errato il Comune nel respingere la richiesta della parte di poter rettificare la documentazione, evidentemente affetta da errore materiale.

19. Gli atti di diniego, repressivi e sanzionatori, successivamente adottati sulla base del presupposto del contrasto delle opere di manutenzione eseguite con le norme urbanistiche stante l'avvenuta sanatoria di un locale carrozzeria diviso da un ambiente adibito a deposito, risultano affetti dal vizio di illegittimità derivata, non esaminato dal giudice di primo grado, in quanto trovano l'antecedente logico, giuridico e fattuale nel rifiuto del Comune di consentire al privato di rimediare all'errore di cui sopra.

20. Pertanto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, devono essere annullati gli atti ivi impugnati.

21. La particolare complessità della fattispecie e la valutazione dell'imputabilità all'appellante dell'errore alla base del contenzioso integrano i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.

22. Quanto alle spese di verifica, si osserva quanto segue.

22.1. Il verificatore ha depositato la parcella in allegato alla prima relazione di verifica, quantificando il compenso in euro 5.330,15 per n. 650 vacanze (ovvero 5 ore per 130 giorni stimati necessari per l'adempimento del mandato).

22.2. Il Collegio osserva che l'art. 275 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che la misura degli onorari in questione è disciplinata, da ultimo, dalle tabelle allegate al decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002; l'art.1 del decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002 prevede la determinazione del compenso a percentuale in base al valore del bene o altra utilità sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti della causa, e in via residuale a vacazione.

22.3. Nel caso in questione non si ravvisano elementi agli atti della causa che consentano di determinare il compenso a percentuale in base al valore dei beni oggetto di indagine, sicché soccorre il criterio residuale.

22.4. Al fine del calcolo delle vacanze deve tenersi conto del periodo intercorrente tra la data di delega al verificatore e quella di deposito della relazione tecnica, pari a n.106 giorni lavorativi, per un massimo di 424 vacanze (ampiamente giustificate, stante la complessità dell'incarico), la prima ad € 14,68, le successive ad € 8,15, per un totale di € 3.462,13, oltre accessori se dovuti; tale importo viene posto a carico del Comune soccombente, che, pur in possesso della documentazione tecnica, ha determinato gli accertamenti istruttori per il rifiuto opposto al ricorrente di emendare la pratica edilizia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati.

Pone le spese di verificaione, liquidate in € 3.462,13, oltre accessori se dovuti, a carico del Comune di Nocera Inferiore.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private citate in sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE

Dario Simeoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.